

## IL ROMPICAPO DEL DIVIETO DI CUMULO METTE A RISCHIO LA VALIDITÀ DELLE LISTE

*di Antimo Di Geronimo da Italia oggi del 25 maggio 2004*

Dubbi interpretativi sul divieto di cumulo dei servizi prestati, Contemporaneamente, nella III fascia delle graduatorie permanenti. Il pomo della discordia è rappresentato dall'esistenza o meno del diritto a frazionare i periodi di insegnamento, in modo tale da far valere periodi non coincidenti. Independentemente dal fatto che siano stati resi contemporaneamente oppure no. Possibilità, questa, che viene esclusa da diversi sindacalisti e dalla stragrande maggioranza degli uffici scolastici provinciali. Secondo quanto risulta a ItaliaOggi, peraltro, la questione è piuttosto dibattuta anche all'interno dell'amministrazione centrale, dove vi sarebbero alcuni funzionari che non escluderebbero l'ipotesi della liceità del frazionamento. A fronte di tale posizione, peraltro giuridicamente plausibile, esiste un'ulteriore posizione, diametralmente opposta e altrettanto plausibile, secondo la quale il frazionamento potrebbe addirittura ingenerare la nullità o l'annullabilità dei contratti di lavoro stipulati sulla base di punteggi ottenuti con la dichiarazione parziale dei servizi.

Ecco un esempio che sintetizza i termini della questione. Un docente, Tizio, ha prestato servizio contemporaneamente, con supplenza annuale, nell'anno scolastico 2002/2003 nelle classi di concorso AO43 e AO50. Lo stesso docente, per fruire dei 12 punti in entrambe le graduatorie (sia AO43 sia AO50), dichiara, nella sezione G2 del modello I, il servizio in AO43 dal 1° settembre 2002 al 16 febbraio 2003 e il servizio prestato in AO50 dal 17 febbraio 2003 al 31 agosto 2003.

Formalmente Tizio non dichiara il falso ma di fatto elude il divieto previsto dalla normativa (lettera B, punto B3, del decreto legge n. 97 e dell'articolo 3, comma 4, del decreto dirigenziale 21 aprile 2004). E ciò determina in capo al medesimo una posizione più vantaggiosa rispetto a coloro che applicano alla lettera il divieto di cumulo. È il caso del docente Caio, che ha prestato servizio contemporaneamente, con supplenza annuale, nell'anno scolastico 2002/2003 nelle classi di concorso AO43 e AO50. E che, rispettando alla lettera la normativa, dichiara il servizio in AO43 dallo settembre 2002 al 31 agosto 2003, omettendo il servizio prestato nella AO50.

Secondo coloro che ritengono non legittimo il frazionamento dei servizi, il comportamento di Tizio andrebbe a determinare la lesione dell'interesse legittimo di Caio, per effetto della perdita di chance e, contestualmente, anche la lesione del suo diritto alla parità di trattamento. In più, sempre per effetto del comportamento di Tizio, anche il docente Sempronio potrebbe ricavarne un qualche nocumento se quest'ultimo avesse prestato servizio in una sola classe di concorso (AO43 oppure AO50) risultando aleatoriamente danneggiato dal miglioramento del punteggio di Tizio in una delle citate classi di concorso, se coincidente con la propria. Per non parlare delle eventuali responsabilità di Tizio e dell'amministrazione, qualora, in sede di contenzioso, il giudice dovesse rilevare l'esistenza di vizi di legittimità nella formazione dell'eventuale contratto di lavoro.

Fin qui le tesi contrapposte. Resta il fatto, però, che il termine di presentazione delle domande è scaduto il 21 maggio scorso. E la presenza di indirizzi interpretativi diametralmente opposti potrebbe ingenerare un forte contenzioso giurisdizionale. A questo punto gli scenari possibili sono essenzialmente due. Se gli interessati impugneranno le graduatorie prima di ottenere un incarico di supplenza la competenza rimarrà nelle mani del giudice amministrativo. E il rischio è l'annullamento delle graduatorie. Se invece il contenzioso insorgerà dopo la stipula di un contratto i docenti interessati dovranno rivolgersi al giudice del lavoro. In quella sede, peraltro, potrebbero anche insorgere responsabilità in capo agli uffici scolastici provinciali, con eventuali risarcimenti danni e azioni di rivalsa da parte della Corte dei conti.